

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 35/07/2012

FATTO

Con rituale appello, l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Milano 2 - impugna la sentenza emessa dalla CTP di Milano nr. 212/21/10 depositata in data 3 giugno 2010 relativa a silenzio - rifiuto formatosi a seguito dell'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata in tre rate in data 13/12/2002, 5/12/2003 e 2/12/2004, in quanto la stessa imposta sostitutiva era stata versata successivamente a seguito di nuova perizia in virtù della proroga della legge 448/2001. L'importo della controversia è di € 18.626/94. L'istanza di rimborso era stata presentata in data 2 settembre 2008.

Lamentava il contribuente, nel primo grado di giudizio, che il mancato accoglimento del rimborso avrebbe generato una doppia imposizione sullo stesso terreno e per la stessa imposta e i primi giudici hanno aderito a questa impostazione. I primi giudici hanno accolto il ricorso di parte ritenendo non raggiunti i termini di decadenza.

L'Ufficio appellante ritiene che il primo deciso sia viziato per violazione dell'art 38 del DPR 602/73 e della legge Finanziaria 2008. Espone che la finanziaria 2008 ha offerto la possibilità per i contribuenti di adeguare il valore dei terreni posseduti alla data per il 1 gennaio 2008 rivalutandoli, con stima giurata, al 30 giugno 2008 e versando l'imposta del 4%.

La stessa Finanziaria specifica che la rivalutazione può essere eseguita anche su terreni già precedentemente rivalutati, senza che vi sia possibilità di scomputare dall'imposta quanto già versato e senza possibilità di procedere a compensazioni nel modello F24.

Vi è, invece, la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata per la precedente rivalutazione, ma con rispetto del termine di 48 mesi dalla data del versamento, in ossequio alla disciplina fissata dal citato art. 38, mentre non è applicabile l'art. 21 del D.lvo 546/92, essendo intervenuta la decadenza. Conclude per la riforma del primo deciso, con vittoria di spese.

Si costituisce parte appellata, la quale chiede il rigetto dell'appello e la conferma del primo deciso con vittoria di spese, rilevando che la riapertura dei termini generata dalla Finanziaria 2008 ha costituito un fatto sopravvenuto", che comporta la restituzione in termini per il rimborso dell'imposta versata in precedenza e segnala che sul punto si sono pronunciate altri giudici di merito. Sostiene, inoltre, che il termine deve essere calcolato a partire dalla data dell'ultimo versamento, quindi 2 dicembre 2004; in questo caso nessuna decadenza è maturata.

La trattazione della controversia avveniva come da separato processo verbale in atti.

OSSERVA

Il ricorso in appello proposto dall'Ufficio non merita accoglimento.

Per contribuenti che detenevano terreni edificabili e con destinazione agricola alla data del 10 gennaio 2002, l'art. 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) aveva previsto la possibilità di avvalersi della rideterminazione del valore degli stessi effettuando il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 4 per cento del valore risultante dalla perizia giurata di stima.

Il termine entro il quale redigere la suddetta perizia ed effettuare il pagamento dell'imposta era stato inizialmente fissato al 30 settembre 2002 e successivamente prorogato al 31 dicembre 2002. In seguito era stata più volte prevista dal legislatore la

possibilità di rideterminare il valore dei terreni modificando la data in cui dovevano essere posseduti gli stessi e la scadenza per gli adempimenti prescritti.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) aveva previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

A tal fine, la data prevista per redigere la perizia giurata di stima e per effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta era fissata al 30 giugno 2008. L'imposta dovuta poteva essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dal 30 giugno 2008, con applicazione degli interessi nella misura dei 3 per cento annuo.

Si ricorda che il costo di acquisto in tal modo rideterminato era utilizzabile, in luogo del costo storico, ai fini del calcolo dei redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (TUIR).

Ciò posto, si fa presente che le norme successive alla legge finanziaria 2002, legge che ha introdotto l'agevolazione in oggetto, non hanno mai contemplato la possibilità di compensare le somme versate a titolo di imposta sostitutiva qualora successivamente il contribuente abbia usufruito della possibilità di rideterminare il valore del terreno in epoche più recenti.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che il contribuente, ove lo ritenga opportuno, può usufruire delle successive disposizioni agevolative, procedendo al versamento integrale dell'imposta sostitutiva dovuta sul valore della nuova perizia e richiedere il rimborso, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, dell'imposta precedentemente versata cfr. circolari n. 10 E del 13 marzo 2006 n. 16/E del 22 aprile 2005, n. 35/E del 4 agosto 2004 e n. 27/E del 9 maggio 2003 e Risoluzione 10 giugno 2008. n. 236.), ovviamente entro i termini dallo stesso previsti.

Nel caso di specie, diversamente da quanto sostiene l'Agenzia, deve rilevarsi che non vi è stata una duplicazione originaria del versamento d imposta, ma una sopravvenienza dell'indebito dal momento in cui il contribuente ha effettuato il pagamento in forza della seconda rideterminazione, ottemperando alla disposizione di non compensare.

La duplicazione non si è verificata per aver effettuato un pagamento non dovuto sin dall'origine, ma è sopravvenuta per effetto di un'autonoma normativa, riferita allo stesso tipo di imposta sostitutiva dell'IRPEF, nonché per effetto congiunto dell'imposizione proveniente dall'Ufficio di non procedere a compensazioni. Non si è quindi nell'area delle ipotesi previste dall'art. 38 DPR 29.9.1973 n. 602, ma si rende applicabile la norma residuale in tema di rimborsi posta dall'art. 21 D.lgs n. 546/1992 (cfr. C.T.R. di Milano n. 160 del 1/12/2010). Di conseguenza deve essere riconosciuto al contribuente il rimborso richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione respinge l'appello e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento)